

Ai nostri clienti

Bressanone, il 03.02.2017

Legge di Bilancio 2017

Dr. Manfred Psailer

Dr. Oliver Geier

DDr. Norman Damiani

Dr. Brigitte Peintner

Dr. Lukas Achammer

Dr. Daniela Planatscher

Sylvia Berger

www.pg-partner.it

info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone

Julius-Durst-Straße 6

Via Julius Durst 6

Tel. +39 0472 274 000

Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco

St.-Johannes-Str. 23a

Viale S. Giovanni 23a

Tel. +39 0474 976 097

Fax +39 0474 976 986

Milano / Milano

Meeting room

Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.

Partita IVA & Cod. fisc.

IT 02249530219

Gentili clienti,

nella G.U. del 21/12/2016 n. 297 è stata pubblicata la **Legge n. 232 del 11/12/2016**, la c.d. **Legge di Bilancio 2017**, che contiene una serie di rilevanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2017. La legge contiene 19 articoli, di cui solamente l'articolo 1 si compone di 638 commi.

Di seguito si evidenziano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni di tale Legge.

NOVITÀ PER LE IMPRESE

Bonus riqualificazione alberghi (art. 1 commi 4 - 7)

Viene prorogato il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive c.d. "*bonus riqualificazione alberghi*" anche per gli anni 2017 e 2018. La misura dell'agevolazione è incrementata al 65% (in luogo del precedente 30%).

Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

Super-ammortamento (art. 1 comma 8)

Viene prorogato al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. "*super-ammortamenti*". Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, a favore delle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. L'agevolazione è applicabile anche agli

investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata e i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti.

Iper-ammortamento (art. 1 commi 9 - 13)

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello *industria 4.0* vengono introdotti i c.d. "*iper-ammortamenti*". Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla Legge di Bilancio, o del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo di acquisizione superiore a Euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegato A e/o B, ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall'1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione).

Credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1 commi 15 - 16)

L'agevolazione per le attività di ricerca e sviluppo viene prorogata fino al periodo d'imposta 31.12.2020 (prima 31.12.2019). Dall'anno 2017 e poi, il credito d'imposta sarà pari al 50% con riferimento a tutte le spese agevolabili, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi (spese sostenute in beni strumentali e spese sostenute per il personale). Concernente le spese sostenute per il personale, il credito d'imposta adesso spetta a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza solamente personale altamente qualificato).

Imprese in contabilità semplificata "per cassa" (art. 1 commi 17 - 23)

A decorrere dall'1.1.2017 le imprese minori in contabilità semplificata (ricavi fino Euro

400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi oppure ricavi fino Euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività) determinano il reddito ai fini IRPEF e IRAP in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza. Pertanto il reddito d'impresa risulta pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

È consentito ai contribuenti di optare per la contabilità ordinaria e conseguentemente di determinare il reddito secondo il principio di competenza, con effetto fino a revoca con un periodo minimo di 3 anni.

Introduzione del "Gruppo IVA" (art. 1 commi 24 - 31)

È stato introdotto a decorrere dal 2018 il nuovo istituto del „Gruppo IVA“, in base al quale i soggetti passivi legati da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa possono costituire un unico soggetto passivo d'imposta. I soggetti partecipanti pertanto perdono la propria autonomia soggettiva ai fini IVA e divengono un unico soggetto passivo. Ne consegue, che non rilevano più ai fini dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i partecipanti al Gruppo.

Il Gruppo IVA si costituisce a seguito di una specifica opzione, vincolante per 3 anni. L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo oppure dal secondo anno successivo.

Trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie (art. 1 comma 32)

La disciplina agevolativa in virtù della quale le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (200,00 euro ciascuna) per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell'ambito di vendite giudiziarie a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, a condizione che l'immobile sia rivenduto entro cinque anni, viene prorogata fino al 30.6.2017.

Aliquota IVA trasporto urbano (art. 1 commi 33 – 35)

Viene introdotta l'aliquota IVA del 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi idonei al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare in luogo del previgente regime di esenzione IVA.

Versamento cumulativo delle ritenute operate dai condomini (art. 1 comma 36)

Le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, opere o servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, dovranno essere versate quando l'ammontare delle ritenute stesse raggiunge l'importo di Euro 500. Ove non sia raggiunto il predetto limite, il condominio è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.06. e 20.12. di ogni anno.

Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine (art. 1 comma 37)

È incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine da Euro 3.615,20 a Euro 5.164,57.

Agevolazioni e novità nel settore agricolo (art. 1 commi 44 - 47)

I redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF per il triennio 2017-2019.

La percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di animali vivi della specie bovini è aumentata a 7,7% e a 8% relativamente alle cessioni di animali vivi della specie suina.

È stata ripristinata l'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti a qualsiasi titoli di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale).

Proroga "Sabatini-ter" (art. 1 commi 52 - 58)

Viene prorogato fino al 31.12.2018 l'agevolazione "Sabatini-ter", che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto di beni strumentali nuovi. L'agevolazione dal 2017 viene ampliata ad investimenti in big data, cybersecurity, cloud computing, banda ultralarga, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, radio Frequency Identification RFID, ecc..

Investimenti in start-up innovative (art. 1 commi 65 - 69)

A decorrere dall'anno 2017 viene aumentato a Euro 1.000.000 il limite massimo di

investimento in start-up innovative su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF. Il limite di Euro 1.800.000 per i soggetti IRES rimane invariato. Inoltre viene fissata al 30% la misura dell'agevolazione sia per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF (in luogo dell'aliquota del 19%), sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell'aliquota del 20%). L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (in precedenza 2).

Aliquota Gestione Separata INPS (art. 1 comma 165)

L'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati dal 2017 viene ridotta dal 27 % al 25%.

Nuova imposta sul reddito d'impresa IRI (art. 1 commi 547 – 548)

Imprenditori individuali e società di persone, che adottano la contabilità ordinaria, a partire dall'1.1.2017 hanno la possibilità di optare per "*l'imposta sul reddito d'impresa – IRI*". In particolare le disposizioni in materia IRI comportano la separazione tra il reddito reinvestito nell'impresa, tassato con l'aliquota fissa del 24% e gli utili prelevati dall'impresa, che concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore o socio percipiente e tassato con le regole ordinarie. Tali utili prelevati dall'impresa possono essere dedotti dalla base imponibile IRI.

L'opzione ha durata quinquennale, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Agevolazione ACE (art. 1 commi 550 - 553)

Il coefficiente di remunerazione del capitale proprio (aiuto alla crescita economica ACE) passa dal 4,75% per il 2016 al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018 e i periodi d'imposta successivi.

Vengono equiparato già dal 2016 le modalità di calcolo dell'agevolazione per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali basate sugli incrementi del patrimonio netto e non sullo stock del patrimonio netto medesimo rilevato al termine dell'esercizio. Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione ACE, va considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010.

Rivalutazione beni d'impresa (art. 1 commi 554 - 564)

Sono state riaperte i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e pari al 12% per i beni non ammortizzabili. La riserva in sospensione d'imposta può essere affrancata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2019); ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (2020). Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 2018.

Assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice agevolata (art. 1 comma 565)

Le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.9.2016, sono state estese alle operazioni effettuate tra l'1.10.2016 e il 30.9.2017.

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate, pari alla differenza tra il valore normale ossia il valore catastale dei beni e il loro costo fiscale, è dovuta l'imposta sostitutiva dell'8%.

Estromissione immobile ditta individuale (art. 1 comma 566)

Sono state riaperte le agevolazioni per l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale. L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2017; gli effetti dell'estromissione decorrono dall'1.1.2017.

Le plusvalenze, determinate in base alla differenza tra il valore normale ossia il valore catastale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'8%.

Note di variazione procedure concorsuali/esecutivi individuali (art. 1 comma 567)

Vengono abolite le disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2016 in merito al momento di emissione della nota di credito nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016. Nell'ipotesi di procedure concorsuali che coinvolgano il cessionario o committente di un'operazione soggetta ad IVA, dunque, la nota di credito non potrà essere emessa al momento di apertura della procedura ma dovrà attendersi l'effettiva "infruttuosità" della procedura stessa.

NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

Interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di riqualificazione energetica, bonus mobili (art. 1 commi 2 - 3)

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021; per alcuni determinati spese la detrazione spetta nella misura del 70% ossia 75%.

Anche il bonus mobili ed elettrodomestici (detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di Euro 10.000) prevista per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero siano iniziati dall'1.1.2016, è stato prorogato fino al 31.12.2017.

No-Tax-Area redditi da pensione (art. 1 comma 210)

Viene modificata la disciplina delle detrazioni IRPEF per i pensionati, estendendo ai pensionati con meno di 75 anni di età la disciplina già prevista, a decorrere dall'1.1.2016, per i pensionati con almeno 75 anni di età. Ne consegue quindi che per i

pensionati con meno di 75 anni di età, si applicheranno maggiori detrazioni IRPEF, con un aumento della c.d. "no-tax area" e una riduzione dell'imposizione.

Detrazioni IRPEF – premi – buoni (art. 1 commi 294, 353, 355)

La detrazione del 19% per le erogazioni liberali viene estesa anche ad erogazioni liberali in denaro e/o in natura a favore degli Istituti tecnici superiori (ITS).

È riconosciuto dal 2017 un premio alla nascita o adozione di un minore paria a Euro 800, che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF.

Per i nati dall'1.1.2016 è riconosciuto, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico o privato, un buono di Euro 1.000 a base annua. Tale buono non è cumulabile con la detrazione delle spese per gli asili nido e non fruibile con i voucher baby-sitting e asili nido, prorogati per il 2017 e il 2018.

È prorogato anche per gli anni 2017 e 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1 commi 554 - 555)

Viene riaperta la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni agricoli e edificabili, detenuti al di fuori dal regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali nonché enti con commerciali alla data dell'1.1.2017. È fissato al 30.06.2017 il termine entro il quale un professionista abilitato deve redigere e asseverare la perizia di stima e il contribuente interessato deve versare l'imposta sostitutiva pari all'8%.

NOVITÀ PER RESIDENTI ESTERI

Visto per investitori (art. 1 comma 148)

Sono consentiti, al ricorrere di talune condizioni, l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote massime previste dal DLgs. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione), nei confronti degli stranieri che intendono effettuare determinati investimenti o donazioni in Italia: investimento di euro 2.000.000 in titoli di Stato Italiani, investimento di euro 1.000.000 in partecipazioni al capitale di una società

operante e residente in Italia ovvero Euro 500.000 in start-up innovative, o donazione a carattere filantropico di Euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse.

Il suddetto "visto per investitori" si sostanzia in un permesso di soggiorno biennale, revocabile anche prima della scadenza qualora lo straniero non abbia effettuato l'investimento o la donazione entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o abbia dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni.

Rientro in Italia dei ricercatori all'estero (art. 1 comma 149)

Viene resa permanente l'agevolazione volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero. L'agevolazione consiste di una esclusione dall'imponibile IRPEF e IRAP del 90%.

Rientro lavoratori dipendenti e autonomi qualificati (art. 1 commi 150 - 151)

I lavoratori dipendenti o autonomi qualificati che trasferiscono la residenza in Italia e vi permangono per almeno due anni, sono esenti da tassazione sino al 50% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato nel nostro paese. L'esenzione è applicabile dal 2017 al 2020.

Regime fiscale agevolato nuovi residenti (art. 1 commi 152 - 159)

Persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione.

L'imposta è dovuta nella misura di Euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a Euro 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari.

Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

L'opzione può esercitarsi previa risposta favorevole dell'Agenzia delle Entrate ad un'istanza di interpello "probatorio", presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è trasferita la residenza in Italia.

L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dr. Manfred Psailer

